

Auto Basic

Ciclomotori, Motocicli e Quadricicli Leggeri



**Contratto di assicurazione obbligatoria
della Responsabilità Civile derivante dalla
Circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.)**

Gentile cliente,
alleghiamo i seguenti documenti:

- SET INFORMATIVO comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo Precontrattuale Danni)
 - DIP Aggiuntivo R.C.Auto
 - Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
- MODULO DENUNCIA SINISTRO
- INFORMATIVA PRIVACY

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli

Ciclomotori, Motocicli e Quadricicli leggeri

Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: “Auto Basic”

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) di Ciclomotori, Motocicli e Quadricicli Leggeri per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private.



Che cosa è assicurato?

Arca Assicurazioni S.p.A. (di seguito Arca) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto “massimale”). Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per danni alle persone ed € 1.300.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.

Estensioni di copertura sempre comprese:

- ✓ ricorso terzi da incendio;
- ✓ guida con patente scaduta a patto che questa venga rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro.

Garanzia Opzionali: non previste



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

Arca, in particolare per l'R.C.A., ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! circolazione durante l'operatività della sospensione o ritiro della patente;
- ! partecipazione a gare e competizioni sportive;
- ! dolo del conducente;
- ! se il conducente non ha conseguito la patente idonea alla guida del mezzo
- ! conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti o della carta di circolazione;
- ! veicolo dato a noleggio con conducente senza licenza o se non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- ! mancata restituzione della Carta Verde ad Arca quando la polizza ad essa collegata non è operante;
- ! nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- ! per il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze

- ! chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa; per i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo, di rifiuti e di residui di lavorazioni industriali inquinanti nonché per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo determinati da qualunque causa, e, più in generale per tutti i danni da contaminazione nucleare, biologica e chimica;
- ! dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto possono essere applicate rivalse che vengono indicate nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione R.C. Auto, ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, Serbia, Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Islanda, Liechtenstein. L'Assicurazione ti copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione, le cui sigle internazionali, indicate sullo stesso, non siano barrate.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto hai il dovere di comunicare immediatamente i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia ad Arca entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne sia venuto a conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Dopo aver accettato il preventivo proposto da Arca si può effettuare il pagamento del premio. Il premio deve essere pagato a mezzo bonifico in un'unica soluzione. Una volta incassato il premio Arca invia al contraente la polizza e i documenti assicurativi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza o nella quietanza quale data di decorrenza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla sua naturale scadenza.

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi al pagamento del premio tramite comunicazione esplicita alla Compagnia.

In tutti questi casi hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che però non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli
Ciclomotori, Motocicli e Quadricicli Leggeri
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)



Prodotto: Auto Basic
05/07/2025 – ultimo documento disponibile

Scopo - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società - Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 196,2 milioni e il risultato economico a € 54,9 milioni. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2024 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la legge italiana.

PRODOTTO



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Sono sempre esclusi i danni verificatisi nel periodo di non operatività della copertura per mancato o ritardato pagamento del premio o per interruzione della garanzia in seguito alla sospensione del contratto.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a proprietari (persone fisiche e giuridiche) utilizzatori di ciclomotori, motocicli e quadricicli leggeri che intendono adempiere all'obbligo assicurativo R.C.A., proteggere il proprio patrimonio dai danni connessi con la circolazione, la proprietà e la gestione del veicolo e i danni alla persona del conducente del veicolo stesso.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la provvigione dell'intermediario ammonta mediamente al 12% del premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com. I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

	<i>Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.</i>
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</i>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (d.lgs. n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ad esclusione dei danni da circolazione.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento dei danni da circolazione non eccedenti € 50.000,00.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Procedura di conciliazione paritetica: per sinistri R.C.A. con richiesta di risarcimento fino a € 15.000 rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema (modalità indicate sul sito internet www.arcassicura.it . Liti transfrontaliere: per la risoluzione della lite è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<i>Il contratto è soggetto ad aliquote d'imposta diverse in base al tipo di garanzia: R.C.A. (variabile dal 9% al 16% a seconda della provincia di immatricolazione del veicolo a cui si aggiunge il contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5%). Detrazione fiscale: non prevista.</i>
PER QUESTO CONTRATTO, L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. LE ATTIVITÀ DISPONIBILI SONO: RINNOVO DEL CONTRATTO, RICHIESTA DI SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, DENUNCIA SINISTRO, MODIFICA DEI DATI PERSONALI.	

Auto Basic

**Ciclomotori, Motocicli
e Quadricicli Leggeri**



**DESTINATO AL COLLOCAMENTO MEDIANTE
TECNICHE DI VENDITA A DISTANZA**

Ed. 05/07/2025

**Condizioni di Assicurazione
Comprehensive del Glossario**

INDICE

Glossario	p. 3
Sezione A – Norme Comuni	p. 8
Sezione B – RCA Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore	p. 14

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ABITAZIONE: residenza anagrafica dell'assicurato.

ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI: stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze stupefacenti, come previsto dall'art. 187 del Nuovo codice della strada.

APPLICAZIONE DEL MALUS: peggioramento della classe di merito secondo le regole evolutive precisate nella sezione Formule tariffarie della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri a seguito del pagamento di un sinistro con responsabilità principale o del pagamento di più sinistri con responsabilità paritaria, la cui percentuale di responsabilità, cumulata nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, è pari o superiore al 51%.

APPROPRIAZIONE INDEBITA: l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'articolo 646 Codice Penale.

AREA RISERVATA: area predisposta sul sito internet delle imprese di ASSICURAZIONE che consente di accedere alle informazioni relative alle coperture assicurative e/o di prendere visione dell'attestato di rischio. È possibile accedere a MyArca, l'AREA RISERVATA della SOCIETÀ, dal sito internet www.arcassicura.it.

ASSICURATO: il soggetto (persona fisica o giuridica) la cui responsabilità civile dalla circolazione è protetta con il contratto; per le altre garanzie è il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

ATTESTAZIONE O ATTESTATO (ATTESTATO DI RISCHIO O ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO): documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato e che, in occasione di ogni scadenza annuale, ogni impresa di assicurazione rilascia per via telematica al CONTRAENTE e, se persona diversa, all'AVENTE DIRITTO.

AVENTE DIRITTO: persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'ATTESTATO DI RISCHIO (CONTRAENTE, ovvero, qualora diverso, il PROPRIETARIO del VEICOLO, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il LOCATARIO nel caso di locazione operativa o finanziaria e di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi. Le generalità di quest'ultimo devono essere state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).

BANCA DATI: costituita presso il Centro Elaborazione Dati della direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alimentata dalle informazioni contenute nell'Archivio nazionale dei veicoli e nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e fornite dalle imprese di assicurazione, e relative alla data di decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture assicurative RCA dei veicoli a motore.

BANCA DATI DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO:

la banca dati elettronica, sotto il controllo di IVASS, che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

BONUS/MALUS: formula tariffaria per la copertura del rischio R.C.A. (responsabilità civile autoveicoli) che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria - cumulata pari o superiore al 51% raggiunta nel periodo di osservazione, secondo le regole evolutive fissate dalla Società con la vigente tariffa.

CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE): certificato che estende la copertura assicurativa RCA alla circolazione del Veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale tra i Bureaux). Tale documento:

- attesta l'esistenza di una valida ed efficace Assicurazione RCA nei Paesi di origine;
- adegua automaticamente l'Assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

La Società ha facoltà di non prestare la copertura assicurativa in alcuni paesi (in tal caso la casella con la sigla del paese risulterà barrata). Dal mese di luglio 2020 il Certificato Internazionale di Assicurazione viene emesso in bianco e nero e non più su modulo di colore verde.

CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU): classe alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS con proprio Provvedimento, che tutte le imprese devono indicare nell'attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale al fine di permettere il confronto tra le offerte assicurative R.C. Auto.

CLASSE DI MERITO AZIENDALE: classe interna (o anche classe Arca) di una scala di valutazione elaborata dalle singole imprese e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il livello di rischio e determinare il premio di polizza.

CODICE DELLA STRADA (C.d.S.): Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.

CODICE IUR (Identificativo Univoco di Rischio): codice riportato nell'Attestato di Rischio che permette di abbinare ogni singolo veicolo al relativo proprietario/avente diritto

CONTRAENTE: persona fisica o giuridica, anche diversa dall'ASSICURATO, che stipula il contratto di Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il PREMIO e sue eventuali integrazioni.

DANNO TOTALE: perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

DECORRENZA: data di inizio della copertura assicurativa indicata sul contratto.

DENUNCIA: avviso dato dall'assicurato ad Arca Assicurazioni nel caso in cui si verifichi un sinistro.

DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE: documenti cartacei rilasciati dalla Compagnia che attestano la copertura assicurativa RC Auto (Certificato di Assicurazione e Certificato Internazionale di Assicurazione).

DOCUMENTO UNICO: Documento unico di circolazione e di proprietà indicato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 98/2017, e che contiene:

- a) i dati tecnici del VEICOLO;
- b) i dati di intestazione del VEICOLO, di cui agli articoli 91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992. N. 285;
- c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del VEICOLO;
- d) i dati relativi alla cessazione del VEICOLO dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.

Nel DOCUMENTO UNICO sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del VEICOLO, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

EBBREZZA ALCOLICA: condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dal CODICE DELLA STRADA (Artt. 186 e 186 bis).

EFFETTO: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

FAMIGLIARE: persona iscritta nello stato di famiglia dell'assicurato.

FRANCHIGIE NON CORRISPOSTE: informazione riportata nell'attestato di rischio e relativa alle franchigie maturate in seguito a sinistri RCA, e non ancora corrisposte dal Contraente all'assicuratore (numero e importi).

FURTO: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP (ad oggi IVASS) dal 1° gennaio 2013.

LEGGE (o DECRETO): Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private" (CAP).

LIQUIDAZIONE: procedura con la quale Arca Assicurazioni determina l'importo da indennizzare in caso di danno a persone o cose.

LOCATARIO: utilizzatore di un veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità sono indicate sul libretto di circolazione.

MASSIMALE: somma sino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli terrestri (RCA); il massimale può essere unico o bipartito (prevede due massimali distinti e di importo diverso: uno per danni a persone e uno per danni a cose).

MASSIMALE RCA MINIMO DI LEGGE: MASSIMALE di copertura minima obbligatoria fissato con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 198 ed introdotto dal 12 giugno 2012. È un MASSIMALE bipartito (prevede due massimali distinti e di importo diverso: uno per danni a persone e uno per danni a cose) ed è soggetto ad indicizzazione automatica quinquennale ai sensi dell'Art. 128 del CODICE. Se il contratto prevede il MASSIMALE RCA MINIMO DI LEGGE, in caso di SINISTRO la garanzia RCA è prestata applicando l'importo di MASSIMALE RCA MINIMO DI LEGGE in vigore alla data di accadimento del SINISTRO.

MINIMO NON INDENNIZZABILE: Importo fisso che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.

PERIODO DI ASSICURAZIONE: durata della polizza assicurativa per la quale è stato pagato il premio.

PERIODO DI OSSERVAZIONE: periodo rilevante ai fini della annotazione nell'ATTESTATO DI RISCHIO dei SINISTRI OSSERVATI dalla SOCIETÀ. In caso di VEICOLO assicurato per la prima annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Per le annualità successive, il PERIODO DI OSSERVAZIONE inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

POLIZZA: documento che prova il contratto di ASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 1888 del Codice Civile e regola i rapporti tra la SOCIETÀ, l'ASSICURATO e il CONTRAENTE.

PREMIO: importo che il CONTRAENTE paga alla SOCIETÀ alle scadenze previste per rendere efficace la copertura assicurativa. Per PREMIO netto o imponibile, si intende l'importo depurato dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia RCA, anche del contributo al SSN.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

PROPRIETARIO: intestatario al P.R.A. o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di proprietà. Sono equiparati al PROPRIETARIO: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il LOCATARIO in caso di locazione finanziaria.

R.C.A. (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO): copertura assicurativa obbligatoria che risarcisce i danni involontariamente causati a terzi relativi alla circolazione nel limite del Massimale previsto dalla polizza.

REGOLAMENTI: complesso delle norme attuative di LEGGE.

REGOLE EVOLUTIVE: modalità definite da Arca Assicurazioni per le classi aziendali, e da IVASS per le classi CU, che disciplinano l'evoluzione della classe di merito nel tempo.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE: è quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La "responsabilità principale" dà luogo ad annotazione nell'attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.

RESPONSABILITÀ PARITARIA: è quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oppure è quella attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri. La "responsabilità paritaria" dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'attestato di rischio.

RESPONSABILITÀ PARITARIA-CUMULATA: è quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.

RISARCIMENTO DIRETTO RCA: nell'ambito del diritto delle assicurazioni italiano il risarcimento diretto (talvolta indicato con la sigla CARD, Convenzione tra assicuratori per il Risarcimento diretto) è la procedura di rimborso assicurativo che, dal 1° febbraio 2007, in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o responsabili parzialmente) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.

RIVALSA: possibilità da parte di Arca Assicurazioni di chiedere all'assicurato la restituzione totale o parziale di importi pagati.

SINISTRO: qualsiasi avvenimento stabilito dal contratto per il quale Arca Assicurazioni è tenuta a pagare una somma di denaro.

S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale.

SOCIETÀ: Arca Assicurazioni S.p.A. che è la Compagnia di Assicurazione che presta le garanzie stabilite nel contratto.

TARIFFA: modalità e parametri che Arca Assicurazioni utilizza per stabilire il premio che il Contraente paga.

UNICO CASO ASSICURATIVO: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE ASSICURATO: è il valore dei beni assicurati e viene riportato nella scheda di polizza.

VINCOLATARIO: società con la quale il Contraente/Assicurato attiva un finanziamento o un leasing per l'acquisto di un veicolo.

VEICOLO: è il veicolo a motore assicurato con il contratto ed identificato dal numero di targa/telaio. Non si considerano facenti parte del VEICOLO gli ACCESSORI aggiuntivi non di serie, i BAGAGLI, le merci trasportate e le attrezzature installate sul VEICOLO e strumentali all'attività svolta.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Sezione A – Norme Comuni

Art. 1 – Oggetto del contratto, applicazione del premio e delle Condizioni di Assicurazione

Con il presente contratto la SOCIETÀ garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalla garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore che sono state prescelte dal Contraente al momento della conclusione del contratto.

Al contratto si applicano le tariffe e le Condizioni di Assicurazione in vigore al momento della stipulazione del contratto. Le Condizioni di Assicurazione sono a disposizione presso ogni intermediario o sul sito internet della SOCIETÀ (www.arcassicura.it) dove è possibile anche calcolare un preventivo gratuito.

Il contratto è operante in base a quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione salvo eventuali deroghe pattuite con il contraente/assicurato che devono essere appositamente formalizzate e riportate in polizza.

Conflitto di interesse

Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all'articolo 119-bis, commi 6 e 7, del CAP.

I distributori comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L'obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing, (art. 55 commi 1 e 2, Reg. IVASS n. 40/2018).

Art. 2 – Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il contratto si perfeziona con il pagamento del PREMIO. Il PREMIO è determinato in base ai dati riportati sulla POLIZZA con riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal CONTRAENTE, al VEICOLO ed al suo utilizzo, al PROPRIETARIO dello stesso (LOCATARIO in caso di contratti di LEASING ed agli altri soggetti indicati sulla polizza stessa e sulla base delle informazioni relative ALL'ATTESTATO DI RISCHIO scaricato dalla BANCA DATI DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO.

Salvo che sia diversamente convenuto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora per effetto del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 intervenissero delle variazioni sulle aliquote d'imposta applicabili al contratto, la SOCIETÀ si riserva la facoltà di regolare eventuali integrazioni di imposta dovute dal Contraente all'atto del pagamento del premio.

A pagamento avvenuto la Società metterà a disposizione i documenti di circolazione nei termini di legge nell'Area Riservata "MyARCA" (sul sito www.arcassicura.it).

Per concludere il contratto è necessario inviare i documenti richiesti alla SOCIETÀ, ed effettuare il pagamento del premio tramite bonifico.

Nella causale di versamento devono essere sempre indicati:

- cognome e nome del Contraente;
- numero e data di decorrenza del preventivo.

Dopo aver ricevuto e verificato la documentazione richiesta la SOCIETÀ invierà al Contraente la polizza insieme al certificato e al Certificato Internazionale di Assicurazione (se prevista) in base alle disposizioni di legge in vigore. Il Contraente dovrà restituire alla SOCIETÀ copia della polizza debitamente firmata in tutte le sue parti.

Art. 3 – Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio e diritto di rivalsa da parte di Arca Assicurazioni

Il premio applicato al contratto è determinato in base ai dati riportati nella scheda di polizza con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente (ad esempio: situazione assicurativa del veicolo ai fini dell'assegnazione della classe di merito, dati tecnici del veicolo, dati anagrafici del proprietario del veicolo o del locatario, ecc.).

Eventuali modifiche intervenute in corso di contratto, che comportano una **variazione del rischio assicurato**, devono quindi essere **comunicate tempestivamente alla SOCIETÀ** e danno luogo ad una

sostituzione di polizza e all'eventuale congruaggio di premio. In tali casi, come ad esempio il caso di cambio di residenza del proprietario del veicolo assicurato, il Contraente si impegna a darne immediato avviso ad Arca Assicurazioni, anche per il tramite dell'intermediario, al fine di consentire la modifica del contratto e il calcolo dell'eventuale congruaggio di premio.

a. Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e reticenti rese dal contraente, relative a circostanze tali che Arca Assicurazioni non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile).

Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, in caso di sinistro, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile).

Qualora Arca abbia riscontrato l'inesattezza di alcuni dati può recedere dal contratto ovvero richiedere al Contraente l'adeguamento del contratto tramite l'integrazione del premio dovuto.

Nell'assicurazione in nome o per conto di terzi, se questi erano a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti relative al rischio, si applicano le medesime disposizioni sopra richiamate (art. 1894 del Codice Civile).

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di mancata comunicazione ad Arca Assicurazioni di eventuali aggravamenti di rischio intervenuti in corso d'anno (art. 1898 del Codice Civile).

b. Diritto di Rivalsa

Per la garanzia di Responsabilità Civile da circolazione, nel caso in cui la SOCIETÀ sia comunque tenuta a pagare il risarcimento al terzo in presenza delle predette dichiarazioni inesatte e reticenti, la SOCIETÀ avrà diritto di agire in rivalsa nei confronti del Contraente e dell'assicurato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 della Legge.

Art. 4 – Rinnovo del contratto

Il contratto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo.

Arca Assicurazioni manterrà comunque operante la copertura per le garanzie previste in polizza fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale. Nel caso in cui, in tale periodo, il Contraente avesse assicurato il veicolo con altra Compagnia la proroga cesserà automaticamente alla decorrenza della nuova polizza.

Qualora il Contraente non intenda proseguire il rapporto assicurativo, non sono previsti a suo carico obblighi di comunicazione di disdetta, pertanto, in assenza di comunicazioni da parte del Contraente il contratto si risolverà automaticamente alla sua naturale scadenza.

Art. 5 – Avviso di Scadenza

In caso di contratti con durata annuale e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, la SOCIETÀ trasmetterà al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, unitamente alle modalità per consultare l'attestato di rischio telematico, anche una comunicazione contenente le modalità per procedere con l'eventuale rinnovo del contratto.

Art. 6 – Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra e in tutti gli stati indicati sul CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE) e non barrati. La R.C. Auto opera, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza, secondo le condizioni ed entro il limite delle singole.

Il CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE) è valido per lo stesso periodo di ASSICURAZIONE per il quale sono stati pagati il PREMIO o la rata di PREMIO relativi alla POLIZZA alla quale esso è associato. La copertura è operante per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è valida la relativa polizza. **Qualora la polizza cessi di avere validità, il Contraente è tenuto a restituire immediatamente alla Società il Certificato Internazionale di Assicurazione.**

Art. 7 - Modifiche al contratto con variazione del proprietario del veicolo assicurato

Il CONTRAENTE può chiedere che il contratto sia reso valido sul VEICOLO di un altro PROPRIETARIO purché si tratti di persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto o, in caso di società di persone, del trasferimento della PROPRIETÀ del VEICOLO dal socio con responsabilità illimitata alla società o viceversa.

A fronte di esibizione di idonea documentazione da parte del CONTRAENTE la SOCIETÀ procede alla sostituzione del contratto apportando le variazioni richieste dal CONTRAENTE e determinando l'eventuale conguaglio di PREMIO.

Art. 8 - Trasferimento della proprietà del veicolo con sostituzione del contratto

In caso di alienazione, FURTO o cessione in conto vendita del VEICOLO in corso di contratto, il CONTRAENTE può chiedere di sostituire il contratto per trasferirlo su un altro VEICOLO purché appartenente allo stesso PROPRIETARIO (o LOCATARIO nel caso di contratto di LEASING) o ad altro PROPRIETARIO nel rispetto di quanto previsto all'Art. 7 - Modifiche al contratto con variazione del proprietario del veicolo assicurato - oppure di cedere il contratto all'acquirente.

In alternativa può chiedere la Risoluzione del contratto per cessazione del rischio (Art. 9) o la Sospensione del contratto (Art. 10).

Sostituzione del contratto: il contratto in vigore viene sostituito per assicurare un altro VEICOLO di proprietà dell'alienante purché sprovvisto di copertura assicurativa.

Cessione del contratto: l'alienante può chiedere che il contratto in vigore sul VEICOLO alienato venga ceduto all'acquirente. In tal caso il CONTRAENTE è tenuto a darne immediata comunicazione alla SOCIETÀ fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio di un'appendice di cessione del contratto che viene intestato al soggetto subentrante. Il CONTRAENTE è tenuto al pagamento del premio fino a che non ne abbia dato comunicazione alla SOCIETÀ. Sul contratto ceduto non sono ammesse variazioni di rischio e lo stesso si estingue senza interruzioni alla sua naturale scadenza. La SOCIETÀ manterrà comunque operante la copertura per le garanzie previste in POLIZZA fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale. Nel caso in cui, in tale periodo, il CONTRAENTE stipuli una nuova POLIZZA per assicurare il VEICOLO, tale proroga cesserà automaticamente alla decorrenza della nuova POLIZZA. Il contratto ceduto non prevede il rilascio dell'ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO. Pertanto, nel caso in cui il subentrante desideri riassicurare il VEICOLO, dovrà stipulare un nuovo contratto. Se la cessione del contratto avviene a PERIODO di OSSERVAZIONE concluso la SOCIETÀ rilascia telematicamente l'ATTESTATO DI RISCHIO all'AVENTE DIRITTO del contratto.

In tutti i casi il CONTRAENTE è tenuto a:

- 1) **comunicare immediatamente alla SOCIETÀ il trasferimento della PROPRIETÀ, il FURTO o la consegna in conto vendita del VEICOLO fornendo idonea documentazione;**
- 2) **distruggere i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE del contratto cessato;**
rilasciare, contestualmente alla comunicazione di trasferimento di PROPRIETÀ, denuncia di FURTO o consegna in conto vendita, una dichiarazione di avvenuta distruzione dei documenti di cui al punto 2. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla SOCIETÀ a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 9 - Risoluzione del contratto per cessazione del rischio

Si ha cessazione del rischio quando il VEICOLO viene venduto o ceduto in conto vendita, quando viene formalmente ritirato dalla circolazione ai sensi del CODICE DELLA STRADA (es. cancellazione dal PRA per demolizione, esportazione definitiva all'estero), quando ne viene vietato l'uso in via permanente in forza di misure adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, quando non risulta più idoneo all'uso come mezzo di trasporto e in caso di FURTO.

In caso di cessazione di rischio il CONTRANTE deve darne immediata comunicazione alla SOCIETÀ e, se non ha optato per il trasferimento del contratto su altro veicolo (Art. 8) o per la sua sospensione (Art. 10), può richiedere alla SOCIETÀ la risoluzione del contratto fornendo, a seconda del caso, la seguente documentazione:

- a) **Vendita:** l'atto di trasferimento registrato.
- b) **Demolizione:** copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del VEICOLO per la demolizione o, ove previsto, del DOCUMENTO UNICO.
- c) **Esportazione definitiva all'estero:** documentazione del P.R.A. che attesta la restituzione di certificato di proprietà, della carta di circolazione o, ove previsto, del DOCUMENTO UNICO e della targa di immatricolazione.
- d) **Inidoneità all'uso:** formale comunicazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, che attesta la sopravvenuta inidoneità all'uso del VEICOLO come mezzo di trasporto in via definitiva.
- e) **Divieto d'uso in via permanente per disposizione dell'Autorità:** documentazione rilasciata dall'Autorità che dispone il divieto di circolazione in via permanente.

- f) **Furto (FURTO totale, RAPINA, APPROPRIAZIONE INDEBITA)** copia della denuncia presentata all'Autorità.

Una volta ricevuta la richiesta di risoluzione del contratto corredata da idonea documentazione, la SOCIETÀ risolve il contratto dalla data di cessazione del rischio riportata sui documenti ad eccezione **del caso di FURTO dove il contratto si risolve dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità o dalla data di cessione in conto vendita, previa esibizione della documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore quando la vendita si è perfezionata in data successiva.**

La SOCIETÀ rimborsa al CONTRAENTE la quota di PREMIO netto pagato e non goduto a decorre dalla data di risoluzione del contratto. **In caso di risoluzione del contratto per FURTO la parte di PREMIO relativa alla garanzia FURTO non viene rimborsata.**

La Società rinuncia a esigere le eventuali rate di PREMIO successive alla risoluzione del CONTRATTO.

Se la cessazione del rischio si verifica durante il periodo di sospensione del contratto, il CONTRAENTE può richiedere la risoluzione del contratto dalla data di sospensione. Il CONTRAENTE ha facoltà di ottenere tale rimborso anche successivamente allo scadere del termine massimo di sospensione, purché la richiesta venga effettuata entro 24 mesi dalla data di sospensione.

Se la risoluzione del contratto avviene a PERIODO di OSSERVAZIONE concluso la SOCIETÀ rilascia telematicamente l'ATTESTATO DI RISCHIO all'AVENTE DIRITTO.

Con la risoluzione del contratto il CONTRAENTE è tenuto a distruggere i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE relativi al contratto cessato e a rilasciare alla SOCIETÀ una dichiarazione con la quale ne attesta l'avvenuta distruzione. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla SOCIETÀ a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Gli eventuali DANNI relativi alla Garanzia RCA successivi alla risoluzione del contratto sono risarcibili dal Fondo Garanzie Vittime della Strada.

Art. 10 - Sospensione del contratto

L'AVENTE DIRITTO può chiedere alla SOCIETÀ, anche tramite il CONTRAENTE, la sospensione del contratto annuale in corso di validità purché il periodo di assicurazione in corso con PREMIO pagato abbia una durata residua non inferiore a 30 giorni.

La sospensione ha effetto su tutte le garanzie previste dal contratto che rimangono non operanti per tutta la durata della sospensione.

La sospensione, e le eventuali proroghe del periodo di sospensione, devono essere richiesta alla SOCIETÀ con una comunicazione formale ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445.

La sospensione è ammessa per un periodo massimo di 10 mesi per annualità assicurativa. Il termine di sospensione inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, se di durata inferiore al termine massimo consentito, può essere prorogato più volte fino al raggiungimento dei 10 mesi per annualità assicurativa. La richiesta di proroga deve essere effettuata tramite formale comunicazione da inviare alla SOCIETÀ almeno 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

Per i veicoli di cui all'art. 60 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, la sospensione è ammessa per un periodo massimo di 11 mesi per annualità assicurativa mentre le eventuali richieste di proroga devono essere trasmesse alla SOCIETÀ almeno 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

La sospensione è attivata dal momento di registrazione nella BANCA DATI e la SOCIETÀ ne dà tempestiva comunicazione all'ASSICURATO.

Una volta che il contratto è sospeso i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE rilasciati dalla SOCIETÀ devono essere distrutti. Nel caso in cui si riscontri un utilizzo improprio di tale documentazione, la SOCIETÀ agirà contro il responsabile che sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato a terzi.

Nel periodo di sospensione eventuali DANNI relativi alla Garanzia RCA saranno risarcibili dal Fondo Garanzie Vittime della Strada.

Se durante il periodo di sospensione il contratto si risolve, ai sensi dell'art. 9 – Risoluzione del contratto per cessazione del rischio, la SOCIETÀ rimborsa il premio pagato e non goduto dalla data della sospensione.

Decorso il termine massimo di sospensione previsto per l'annualità, senza che il CONTRAENTE abbia richiesto la riattivazione, il contratto si risolve e la Società provvede alla restituzione del premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi. La sospensione del contratto non è ammessa nei seguenti casi:

- contratti di durata inferiore all'anno (polizze temporanee);
- contratti ceduti;
- contratti che coprono veicoli circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.

Art. 11 - Riattivazione

È possibile riattivare il contratto sospeso sullo stesso VEICOLO o su un altro VEICOLO, purché sprovvisto di copertura assicurativa, dello stesso PROPRIETARIO o di altro PROPRIETARIO secondo quanto previsto all'Art. 7 – Modifiche al contratto con variazione del proprietario del veicolo assicurato, della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione.

La riattivazione comporta l'emissione di una POLIZZA in sostituzione del contratto sospeso e se:

- la sospensione ha avuto durata inferiore a 3 mesi, non si procede alla proroga della scadenza annuale e delle eventuali rate intermedie ed il PERIODO DI OSSERVAZIONE non subisce interruzioni;
- la sospensione ha avuto durata superiore a 3 mesi, si procede alla proroga della scadenza annuale e delle eventuali rate intermedie per un periodo pari a quello della sospensione ed il PERIODO DI OSSERVAZIONE rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto. Al nuovo contratto viene applicata la tariffa in corso all'atto della riattivazione.

Art. 12 – Duplicato dei documenti di circolazione

La SOCIETÀ, su richiesta e a spese del CONTRAENTE, rilascia un duplicato cartaceo dei DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE nel caso in cui questi si siano deteriorati o siano stati sottratti, smarriti o distrutti. In caso di deterioramento, il CONTRAENTE restituisce alla SOCIETÀ i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE deteriorati. In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il CONTRAENTE deve invece fornire alla SOCIETÀ una dichiarazione circa l'evento accaduto.

Art. 13 – Denuncia di sinistro e accesso agli atti dell'impresa

Arca Assicurazioni S.p.A.

Servizio Sinistri Auto

Via del Fante 21, 37122 Verona

fax: 045.81.92.397

pec: arcasinistri@pec.unipol.it

dalle 8:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì

per telefono dall'Italia
al numero verde gratuito



dall'estero: **+39.045.8181941**

13.1) Denuncia di sinistro

In caso di SINISTRO il CONTRAENTE o l'ASSICURATO devono comunicarlo immediatamente e comunque entro tre giorni dal fatto, alla SOCIETÀ fornendole ogni notizia o documento utili (articolo 1913 del Codice Civile e articolo 143 del CODICE). L'inadempimento degli obblighi relativi alla DENUNCIA di SINISTRO può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'INDENNIZZO.

1.1 Invio della denuncia

La DENUNCIA di SINISTRO deve essere comunicata con le seguenti modalità:

- a) telefonando tempestivamente al Servizio Sinistri della SOCIETÀ per dare l'avviso del SINISTRO;
- b) Inviando al Servizio Sinistri della SOCIETÀ entro 3 giorni dalla data di accadimento del SINISTRO una DENUNCIA scritta a mezzo posta o a mezzo fax o pec arcasinistri@pec.unipol.it.

1.2 Denuncia sulla garanzia R.C.A.

La DENUNCIA deve essere redatta, anche in assenza di accordo tra le parti, utilizzando il "Modulo Blu - Constatazione Amichevole", che l'ASSICURATO avrà cura di compilare in ogni sua parte.

13.2 – Informazioni relative all'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione

La richiesta di risarcimento per i danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure:

a) Sinistro rientrante nella procedura ordinaria

- per i danni alle cose

In caso di SINISTRO che abbia causato danni alle cose l'Impresa assicuratrice del responsabile del SINISTRO dovrà formulare al danneggiato una congrua e motivata offerta o inviare una motivata

negazione al RISARCIMENTO motivandolo entro i seguenti termini:

- 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni;
- 30 giorni se il “Modulo blu” è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.

In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal VEICOLO danneggiato.

- per i danni alla persona

In caso di SINISTRO che abbia causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall'Impresa assicuratrice del responsabile del SINISTRO l'offerta di RISARCIMENTO dei danni entro 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell'Impresa e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal “Modulo blu”.

In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all'età, al codice fiscale, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a Prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.

La SOCIETÀ provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dall'accettazione del danneggiato. Il pagamento avverrà nello stesso termine di 15 giorni anche in caso di mancata accettazione o, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di mancata risposta del danneggiato; la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

b) Risarcimento Diretto RCA

Come previsto dalla procedura di “RISARCIMENTO DIRETTO RCA” (di cui all'articolo 149 del CODICE e al Regolamento emanato con D.P.R. N. 254/06), per i SINISTRI nei quali l'ASSICURATO ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, la richiesta di RISARCIMENTO dei danni subiti dal VEICOLO assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9% di IP) del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla SOCIETÀ anziché all'Impresa del responsabile.

La stessa richiesta può anche essere inoltrata al Call Center Sinistri di Gruppo (per i recapiti consultare la Sezione “Riferimenti utili”). È esclusa la forma di presentazione della richiesta di RISARCIMENTO in via telematica.

Fermo restando i termini previsti al precedente punto a), la richiesta deve contenere:

- per i danni al VEICOLO ed alle cose i seguenti elementi:
 - i nomi degli ASSICURATI;
 - le targhe dei due veicoli coinvolti;
 - la denominazione delle rispettive imprese;
 - la descrizione delle circostanze e delle modalità del SINISTRO;
 - le generalità di eventuali testimoni;
 - l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di Polizia;
 - il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
 - l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
 - l'entità delle lesioni subite;
 - la dichiarazione di cui all'articolo 142 del CODICE circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
 - l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
 - l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista

Qualora sussistano i requisiti previsti, la SOCIETÀ provvederà, per conto dell'Impresa assicuratrice del responsabile, a risarcire direttamente all'ASSICURATO i danni entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione o non accettazione o mancata risposta del danneggiato all'offerta formulata. Negli ultimi due casi, la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Qualora al SINISTRO non sia applicabile la procedura di “RISARCIMENTO DIRETTO”, la SOCIETÀ provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di RISARCIMENTO, ad informare l'ASSICURATO e a trasmettere la documentazione ricevuta all'Impresa del responsabile.

c) Risarcimento del terzo trasportato

Ai sensi dell'articolo 141 del CODICE i danni subiti dal trasportato del VEICOLO assicurato, salva l'ipotesi di SINISTRO cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti dalla SOCIETÀ con attivazione della procedura prevista dall'articolo 148 del CODICE.

d) Incidente stradale con controparti estere

- Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato in Italia da veicolo immatricolato all'estero, il danneggiato può rivolgere la richiesta di risarcimento all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.).
- Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato in uno dei Paesi del Sistema CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE) da veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario") bisogna inviare apposita richiesta al Centro Informazione Italiano presso Consap scrivendo al seguente indirizzo: Consap S.p.A. - Via Yser, 14, 00187 Roma e indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati. Nel sito internet www.consap.it è inoltre presente l'elenco dei siti dei Centri di Informazione degli altri Stati dello Spazio Economico Europeo (mandatari per la gestione e la liquidazione dei sinistri r.c. Auto), consultando i quali è possibile acquisire direttamente l'informazione relativa al mandatario dell'impresa estera competente per la liquidazione dei SINISTRI in Italia.
- Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato in uno dei Paesi del Sistema CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE) da veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato può chiedere il RISARCIMENTO del danno all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro ovvero, se il veicolo responsabile è immatricolato in uno Stato diverso da quello di accadimento, al Bureau nazionale di quest'ultimo Stato. Gli indirizzi dei Bureau nazionali di tutti gli Stati aderenti al Sistema CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE) sono presenti nel sito internet dell'U.C.I. (www.ucimi.it).

e) Sinistro con veicolo non identificato o non assicurato

Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato da veicolo non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all'Impresa designata dal FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

Art. 14 – Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume a nome dell'assicurato, fino a quando ne è interessata, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **La SOCIETÀ non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.**

Art. 15 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla SOCIETÀ.

Art. 16 – Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 17 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 18- Vendita a distanza e diritto di ripensamento

L'intermediario ha facoltà di collocare questo prodotto mediante tecniche di comunicazione a distanza. L'adesione tramite la suddetta modalità potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa,

con particolare riferimento al Codice delle Assicurazioni Private, al Codice del Consumo e al Regolamento IVASS n. 40/2018 e loro successive modificazioni e/o integrazioni.

In tal caso il CONTRAENTE può esercitare il diritto a recedere nei 14 (quattordici) giorni successivi alla definizione del contratto, avvenuta con il pagamento del premio, tramite comunicazione all'intermediario. da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R alla SOCIETÀ o all'intermediario allegando:

1. scheda di polizza in originale;
2. documenti di circolazione in originale;
3. il modulo richiesta di recesso per ripensamento. Alla ricezione di tale documentazione, la Compagnia provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta e del contributo S.S.N, nonché della frazione di premio relativa al periodo in cui ha avuto effetto

Sezione B – RCA Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La SOCIETÀ garantisce, in conformità alle norme in vigore, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in contratto, entro i limiti dei massimali convenuti. Tali massimali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e in subordine, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di seguito descritte.

Art. 2 – Soggetti esclusi dalla garanzia RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli)

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto RCA il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e quella dell'articolo 122, comma 2, della Legge che estende la copertura assicurativa ai danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dal contratto RCA limitatamente ai danni alle cose i seguenti soggetti:
 - a. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
 - b. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
 - c. ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) di cui sopra.

Art. 3 – Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- a) per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e, più in generale, per tutti i danni derivanti dalla partecipazione a corse di velocità inclusi i rallies automobilistici;
- b) se il conducente non ha conseguito la patente idonea alla guida del mezzo o se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- c) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, qualora la carta di circolazione non consenta il trasporto di altre persone oltre il conducente o qualora, questo avvenga non in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;
- d) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- e) se il conducente al momento del sinistro risulta in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, sanzionabili ai sensi degli articoli 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada;
- f) nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente o da un suo collaboratore non dipendente (c.d. collaboratore occasionale) legittimato alla guida ai sensi della legge n. 21 del 15 gennaio 1992;
- g) per il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa;
- h) per i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo, di rifiuti e di residui di lavorazioni industriali inquinanti nonché per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo determinati da qualunque causa, e, più in generale per tutti i danni da contaminazione nucleare, biologica e chimica;
- i) nel caso di dolo del conducente.

Art. 4 – Rivalse

Nei casi elencati al precedente articolo e nelle seguenti ipotesi:

- dichiarazioni e comunicazioni del Contraente inesatte o reticenti, art. 3 – Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio e diritto di rivalsa da parte di Arca Assicurazioni della Sezione A – Norme Comuni;
- qualora il sinistro si verifichi durante il periodo di scopertura della garanzia per mancato o ritardo pagamento del premio;
- qualora il sinistro si verifichi durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente;
- nel caso di mancata restituzione del Certificato Internazionale di Assicurazione ad Arca Assicurazioni qualora la corrispondente polizza abbia cessato di avere la validità o sia sospesa prima della scadenza indicata sul Certificato Internazionale di Assicurazione.

Come previsto dall'art. 144 della Legge, la SOCIETÀ matura un diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.

Art. 5 – Rinuncia alla rivalsa e operatività della copertura

A parziale deroga del precedente art. 5 – Rivalse, la SOCIETÀ non eserciterà il diritto di Rivalsa nelle seguenti ipotesi:

- relativamente all'art 4) punto b) che precede se la mancanza di abilitazione consiste nella patente scaduta e sempre che il conducente ne ottenga il rinnovo entro 6 mesi dalla data del sinistro.

Art. 6 – Periodo di osservazione della sinistrosità per l'applicazione delle regole evolutive

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle formule tariffarie elencate all'art. 11 della presente Sezione, si considera come periodo di effettiva copertura quello che inizia dal giorno di decorrenza del contratto e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio.

La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso.

Art. 7 – Sinistri penalizzanti ai fini dell'applicazione delle regole evolutive

Ai fini dell'applicazione delle REGOLE EVOLUTIVE per l'attribuzione del MALUS si considerano:

- I SINISTRI OSSERVATI con:
 - RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
 - RESPONSABILITÀ PARITARIA con una percentuale di RESPONSABILITÀ PARITARIA CUMULATA pari ad almeno il 51%.
- Per le annualità successive a quella della stipulazione della POLIZZA la SOCIETÀ considera inoltre:
 - i SINISTRI TARDIVI
 - i SINISTRI relativi a POLIZZE TEMPORANEE qualora successivamente alla polizza temporanea venga stipulata una polizza di durata annuale (o di anno più frazione).

I pagamenti di SINISTRI con RESPONSABILITÀ PARITARIA non concorrono all'applicazione delle REGOLE EVOLUTIVE ma la percentuale di RESPONSABILITÀ viene annotata nell'ATTESTATO DI RISCHIO.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso SINISTRO, non determinano l'applicazione del MALUS. In mancanza di pagamento, anche parziale, di DANNI – anche in presenza di DENUNCIA DI SINISTRO o di richiesta di RISARCIMENTO - il contratto è considerato privo di SINISTRI.

Facoltà del CONTRAENTE di evitare applicazioni di MALUS rimborsando i SINISTRI liquidati

Il CONTRAENTE può evitare le penalizzazioni in MALUS derivanti dall'applicazione delle REGOLE EVOLUTIVE offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o per alcuni, dei SINISTRI avvenuti nel PERIODO DI OSSERVAZIONE. Tale facoltà riguarda solo i SINISTRI liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro 10 mesi dalla scadenza contrattuale rivolgendosi:

- a CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it) per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di RISARCIMENTO DIRETTO;
- alla SOCIETÀ per tutti gli altri sinistri da questa liquidati.

Art. 8– Attestazione dello stato di rischio

8.1 Modalità di rilascio e aventi diritto

In occasione di ogni scadenza annuale, e sempreché si sia concluso, il PERIODO DI OSSERVAZIONE, la SOCIETÀ consegna l'ATTESTATO DI RISCHIO al CONTRAENTE e, se persona

diversa, all'AVENTE DIRITTO. La consegna avviene in via telematica almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con la pubblicazione dell'attestato nell'AREA RISERVATA *My Arca* all'interno del sito web della SOCIETÀ (www.arcassicura.it).

Il CONTRAENTE ha la possibilità di richiedere l'ATTESTATO DI RISCHIO anche con modalità telematiche aggiuntive tra quelle previste dalla SOCIETÀ e riportate sul sito. Qualora il CONTRAENTE sia persona diversa dall'AVENTE DIRITTO, si applicheranno anche a quest'ultimo le medesime modalità di consegna previste per il CONTRAENTE. L'AVENTE DIRITTO, anche per il tramite di una persona dallo stesso designata purché munita di apposita delega scritta, può richiedere l'ATTESTATO DI RISCHIO anche in forma cartacea rivolgendosi direttamente all'intermediario. Tale documento ha però solamente valenza informativa e non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto (Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015).

Se il VEICOLO è intestato a più soggetti, l'obbligo di consegna al PROPRIETARIO, se diverso dal CONTRAENTE, si considera assolto:

- per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della SOCIETÀ, con la consegna al soggetto AVENTE DIRITTO indicato in POLIZZA come PROPRIETARIO;
- per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015, con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

Gli AVENTI DIRITTO possono richiedere in qualunque momento L'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO relativa agli ultimi 5 anni. In tal caso la SOCIETÀ consegna per via telematica ed entro 15 giorni dal pervenimento della richiesta, l'ATTESTATO DI RISCHIO comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il PERIODO DI OSSERVAZIONE. Gli attestati così rilasciati non possono essere utilizzati dagli AVENTI DIRITTO in sede di stipula di un nuovo contratto.

L'ATTESTATO DI RISCHIO viene consegnato anche nei seguenti casi sempreché il PERIODO DI OSSERVAZIONE risulti concluso: FURTO del VEICOLO, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione o cessazione definitiva della circolazione, vendita del VEICOLO con risoluzione o cessione del contratto. In caso di sospensione della garanzia in corso di contratto e successiva riattivazione, l'ATTESTATO DI RISCHIO viene rilasciato in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

L'ATTESTATO DI RISCHIO conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce. In caso di mancato rinnovo per non utilizzo del VEICOLO, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'ATTESTATO DI RISCHIO può essere utilizzato a condizione che il CONTRAENTE o il PROPRIETARIO del VEICOLO dichiarino che il VEICOLO non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o alla data di sospensione del medesimo o attestino la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno. In caso di dichiarazione non corretta trova applicazione l'art. 3 – Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio e diritto di rivalsa da parte di Arca Assicurazioni, della Sezione A.

In ogni caso, qualora siano decorsi 5 anni, l'ATTESTAZIONE non è più valida.

In assenza di ATTESTAZIONE valida l'assicurazione viene stipulata con la penalizzazione maggiore e, qualora prevista, con assegnazione alla CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.) 18.

La SOCIETÀ non rilascia l'ATTESTAZIONE nei seguenti casi:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore all'anno;
- contratti che abbiano avuto un'efficacia inferiore all'anno per mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

8.2 Contenuto dell'attestato

L'ATTESTATO DI RISCHIO riporta:

- a) la denominazione della SOCIETÀ;
- b) il nome ed il codice fiscale del CONTRAENTE (in caso di persona giuridica la denominazione della ditta/denominazione sociale ed il relativo codice fiscale/partita IVA);
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al PROPRIETARIO ovvero ad altro AVENTE DIRITTO;
- d) il numero del contratto di assicurazione;

- e) i dati identificativi del VEICOLO (targa o, se non è prescritta, il telaio);
- f) la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale si rilascia l'ATTESTATO;
- h) una tabella di sinistrosità pregressa con il numero dei SINISTRI pagati (anche a titolo parziale) con RESPONSABILITÀ PRINCIPALE e con RESPONSABILITÀ PARITARIA nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l'indicazione di un'annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
- i) la percentuale di responsabilità per i SINISTRI con RESPONSABILITÀ PARITARIA;
- j) gli eventuali importi delle FRANCHIGIE, richiesti e non corrisposti dall'ASSICURATO;
- k) il CODICE IUR;
- l) nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4 - bis, della LEGGE, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'ATTESTATO dovrà comunque contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli ATTESTATI successivi al primo;
- m) la CLASSE CU di provenienza e di assegnazione per l'annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. Qualora il contratto sia stipulato sulla base di una formula TARIFFARIA BONUS/MALUS che prevede ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del PREMIO in relazione al verificarsi o meno di SINISTRI vengono indicate anche la CLASSE INTERNA di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva.

8.3 Utilizzo dell'ATTESTATO DI RISCHIO per il recupero della classe di merito da parte di una persona fisica ai sensi dell'art. 134 comma 4 bis della LEGGE

- a) La SOCIETÀ, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistata dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare (circostanza che deve essere comprovata dal certificato di stato famiglia) non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. c.d. "Classe Familiare").

In caso di FURTO del VEICOLO assicurato il PROPRIETARIO del VEICOLO (o il LOCATARIO in caso leasing) può beneficiare della CLASSE DI MERITO maturata per altro VEICOLO di sua proprietà (o in leasing).

Art. 9 – Classe universale CU – criteri di assegnazione

La classe di merito CU di assegnazione al momento dell'emissione della stipulazione della Polizza – prevista per tutte le formule tariffarie – viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l'Attestato sullo Stato del Rischio non riporti la classe di merito CU.

Il citato Provvedimento disciplina anche le Regole Evolutive della classe CU per le annualità successive, la quale viene determinata sulla base della sinistrosità registrata dal Veicolo e secondo quanto riportato nella "Tabella 1 – Criteri di attribuzione della classe di CU" riportata nel Provvedimento".

Art. 10 – Formule Tariffarie

Al momento della conclusione del contratto il Contraente, in funzione del veicolo da assicurare, **deve scegliere la seguente formula tariffaria:**

- bonus/malus.

La formula tariffaria bonus/malus prevede aumenti o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza o in assenza di sinistri penalizzanti, secondo le modalità successivamente descritte.

Art. 11 – Sostituzione del contratto per cambio del veicolo

La sostituzione con modifica del proprietario è ammessa solamente nei casi disciplinati all'art. 7 punto c) della Sezione A.

Qualora il veicolo assicurato sia venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito o esportato all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, il Contraente può, chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo del medesimo proprietario.

In tal caso Arca Assicurazioni procede secondo le seguenti modalità:

- a) Sostituzione del contratto per cambio veicolo con altro appartenente allo stesso settore e con la stessa formula tariffaria
Vengono mantenute la classe di merito e la classe CU.
- b) Sostituzione del contratto per cambio veicolo con altro appartenente allo stesso settore ma con formula tariffaria diversa
La classe di merito viene determinata applicando, in base alla formula tariffaria operante sul contratto, le regole indicate dal seguente art. 13 punto 3.3 – Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU.
- c) Sostituzione del contratto per cambio del veicolo con altro appartenente a un settore tariffario diverso.
Si ha interruzione del periodo di osservazione; al contratto verrà assegnata la classe CU 14 mentre la classe interna verrà assegnata in base ai criteri di assegnazione previsti al precedente art. 10 – Classe Universale CU – Criteri di assegnazione della presente sezione.

Art. 12 – Bonus/malus

La presente formula tariffaria prevede aumenti o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza o in assenza di sinistri penalizzanti, secondo le modalità successivamente descritte.

A) CLASSI DI MERITO

Sono previste 25 classi di merito (18 classi più 7 classi di Superbonus).

B) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Al contratto viene attribuita una classe di merito Arca in base alle dichiarazioni del Contraente e alla documentazione fornita secondo modalità sotto riportate.

1) Prima Immatricolazione

Al contratto viene attribuita:

- a) **la classe 14**, se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre 6 mesi e **il Contraente esibisce la carta di circolazione e il certificato di proprietà** e per i ciclomotori e quadricicli leggeri **idonea dichiarazione di acquisto**;
- b) **la classe 18**, se l'immatricolazione è avvenuta da oltre 6 mesi o **in caso di mancata esibizione della documentazione di cui sopra**.

2) Veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. o Veicolo immatricolato in Italia per la prima volta:

Al contratto viene attribuita:

- a) **la classe 14**, se la voltura è avvenuta da non oltre 6 mesi e **il Contraente esibisce la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà oppure se esibisce l'appendice di cessione del contratto** e per i ciclomotori e quadricicli leggeri **idonea dichiarazione di acquisto**;
- b) **la classe 18**, se la voltura è avvenuta da oltre 6 mesi o in caso di **mancata esibizione della documentazione di cui sopra**.

3) Veicolo già assicurato

Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, l'assegnazione della classe di merito CU avverrà utilizzando l'attestazione di rischio acquisita telematicamente, attraverso l'accesso alla Banca Dati.

Si precisa che l'ultima attestazione di rischio conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale l'attestazione si riferisce.

a) Attestazione non presente in Banca Dati

Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, Arca acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile purché non scaduto da oltre 5 anni, e richiede al Contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile che permette di

ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU, della classe interna

In caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità, e l'impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente tale informazione anche in via telematica, viene presa a riferimento, per l'assegnazione della classe Arca, la classe CU risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca Dati.

b) Completa assenza di attestazioni di rischio in Banca Dati

In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati e di impossibilità di acquisirla anche in via telematica, il Contraente è tenuto, su richiesta della Società, a rilasciare la suddetta dichiarazione per l'intero quinquennio precedente. L'impresa, con finalità probatorie e di verifica, ha facoltà di richiedere al Contraente precedenti attestati cartacei o contratti di assicurazione a supporto della citata dichiarazione. In assenza di tale documentazione probatoria il contratto viene acquisito nella classe CU di massima penalizzazione.

Una volta determinata la classe CU ed acquisite le informazioni sulla storia assicurativa si procede a determinare la classe Arca con le modalità di seguito dettagliate.

Relativamente ai punti a) e b) di cui sopra, la Società verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, provvederà alla riclassificazione del contratto.

3.1 - Veicolo già assicurato con altra Impresa

La classe Arca viene determinata considerando:

- la classe CU di assegnazione riportata nell'attestato di rischio;
- i sinistri osservati negli ultimi 3 anni di storia assicurativa intesi come anno corrente più le 2 annualità precedenti risultanti dall'attestato di rischio. Per sinistri osservati si intendono tutti i sinistri pagati indipendentemente dal grado di responsabilità (principale o non principale), i Sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a cose e i sinistri pagati o riservati che abbiano provocato danni a persone.

Le regole sotto riportate si applicano in tutti i casi, fermo restando che la massima classe di assegnazione è la classe 18.

Regole per la determinazione della classe di assegnazione Arca

Sinistri osservati negli ultimi 3 anni (anno corrente + 2 annualità precedenti)	Classe interna Arca
0	CU
1	CU+2
2	CU+4
3	CU+6
4	CU+8
5 o più	Cu+10

Se l'ultima copertura assicurativa è stata prestata da Arca Assicurazioni e sul contratto era prevista una formula di bonus/malus a 25 classi (18 classi + 7 classi di Superbonus), verrà riconosciuta la classe Arca Assicurazioni riportata nell'attestato di rischio.

3.2 – Veicolo già assicurato con Arca Assicurazioni

Se l'Attestato di Rischio è scaduto da meno di 5 anni, il contratto viene assegnato alla Classe Interna di assegnazione riportata nell'Attestato di Rischio.

Nel caso in cui l'attestato sia scaduto da oltre 15 giorni vale quanto indicato al successivo punto 3.6.

3.3 – Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU

Se l'attestato di rischio riporta la classe CU di assegnazione, la classe di merito interna da attribuire al contratto viene determinata partendo dalla classe CU e sulla base delle indicazioni di cui al precedente punto 3.1 – Veicolo già assicurato con altra impresa – Classi di Superbonus.

Nel caso in cui invece l'attestato di rischio non riporti la classe CU si procede alla individuazione della stessa sulla base di quanto indicato al precedente art. 9) Classe Universale CU – Criteri di assegnazione, e poi si procede all'individuazione della classe di merito interna in base a quanto indicato al comma precedente.

3.4 – Veicolo assicurato all'estero

Il contratto è assegnato alla classe di merito 14 salvo che il Contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della CU in base ai criteri esposti all'art. 9 – Classe universale CU – Criteri di assegnazione. La validità della dichiarazione della Compagnia estera è uniformata a quella dell'attestato rischio. Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al precedente punto 3 – Veicolo già assicurato.

3.5 – Veicolo assicurato con contratto temporaneo

Il contratto è assegnato alla classe di merito interna corrispondente alla classe CU indicata sul **contratto temporaneo, del quale il Contraente è tenuto a esibire copia.**

Qualora il contratto temporaneo precedente non riporti la classe CU il contratto verrà assegnato alla classe CU 14. Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al precedente punto 3 – Veicolo già assicurato.

3.6 – Veicolo con contratto di durata non inferiore all'anno e attestato di rischio scaduto da oltre 15 giorni

Se nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto il veicolo non ha circolato, **il Contraente deve sottoscrivere una dichiarazione di mancata circolazione** nella quale attesti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo intercorso tra la scadenza del precedente contratto e la data di decorrenza della polizza:

a) se il precedente contratto è scaduto da meno di 5 anni la classe di merito viene determinata applicando le regole di cui al precedente punto 3.1 – Veicolo già assicurato con altra impresa. Qualora invece il contraente presenti un attestato di rischio rilasciato da Arca Assicurazioni, la classe Arca viene determinata applicando le regole di cui al precedente punto 3.2 – Veicolo già assicurato con Arca Assicurazioni.

Se il Contraente non sottoscrive la dichiarazione di mancata circolazione viene assegnata la classe 18.

b) se invece il veicolo ha circolato o il precedente contratto è scaduto da oltre 5 anni viene assegnata **la classe 18.**

3.7 – Contratto proveniente da altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile **il Contraente deve rilasciare una dichiarazione precisando** che alla precedente compagnia è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e, nella medesima dichiarazione fornisce le indicazioni necessarie alla ricostruzione della sua posizione assicurativa secondo quanto previsto al precedente punto 3 – Veicolo già assicurato lettere a) Attestazione non presente in Banca Dati e b) Completa assenza di attestazioni di rischio in Banca Dati.

3.8 – Mancata consegna dell'attestato di rischio o altra documentazione necessaria ai fini della corretta attribuzione della classe di merito

Nel caso in cui **il Contraente non consegni l'attestato di rischio** o altra documentazione equipollente necessaria ai fini della corretta attribuzione della classe di merito il contratto è assegnato alla **classe di merito 18.**

Revisione della classe di merito

Qualora nei 6 mesi successivi alla stipulazione del contratto **il Contraente presenti i documenti mancanti** Arca Assicurazioni provvederà alla revisione della classe di merito attribuendo al contratto quella risultante dalla documentazione presentata. Tale operazione comporta il rimborso al Contraente dell'eventuale differenza di premio al netto delle imposte e di eventuali oneri finanziari.

3.9 – Veicolo assicurato a seguito di: furto, alienazione, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di altro veicolo precedentemente assicurato

A condizione che:

1. il precedente veicolo non abbia circolato dopo la scadenza contrattuale;
2. **sia esibita idonea documentazione comprovante** il furto, la consegna in conto vendita, la vendita, la cessazione della circolazione, l'esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, ovvero la demolizione del veicolo precedentemente assicurato;

3. **il Contraente disponga di un attestato di rischio** relativo al veicolo precedentemente assicurato;
4. il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) del veicolo venduto, consegnato in conto vendita, rubato, alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente e del veicolo da assicurare coincidano;

il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base ai seguenti criteri:

a) veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario:

- se la formula tariffaria riportata nell'attestato di rischio è bonus/malus o bonus/malus con franchigia, ed è presente la classe CU al contratto viene attribuita la classe di merito interna individuata in base alle modalità descritte ai precedenti punto 3.1 – Veicolo già assicurato con altra impresa o 3.2 – Veicolo già assicurato con Arca Assicurazioni;
- in caso di formule tariffarie diverse e/o di mancata indicazione della classe CU la classe interna viene determinata in base a quanto previsto al precedente punto 3.3 – Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU.

b) veicolo da assicurare appartenente a un diverso settore tariffario

al contratto verrà assegnata la classe CU 14, mentre la classe interna verrà assegnata in base ai criteri di assegnazione previsti al precedente art. 9 – Classe universale CU – Criteri di assegnazione sulla base della sinistrosità pregressa presente al momento dell'emissione del contratto.

Nel caso in cui il **Contraente non fornisca la documentazione** necessaria, al contratto viene attribuita la **classe 18** fermo quanto previsto al precedente punto 3.8 – Mancata consegna dell'attestato di rischio o altra documentazione necessaria ai fini della corretta attribuzione della classe di merito.

C) Regole evolutive

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito risultante dall'applicazione delle regole evolutive previste nella seguente tabella:

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive si intendono “sinistri osservati” i sinistri per i quali, all'interno del periodo di osservazione (definito all'art. 6) è stato effettuato un pagamento, anche a titolo parziale di un sinistro penalizzante (definito all'art 7) da parte di Arca Assicurazioni o da altra impresa che aveva precedentemente assicurato il veicolo e che ne ha dato comunicazione ad Arca Assicurazioni tramite la Banca Dati degli Attestati di rischio.

In presenza di sinistri osservati viene assegnato al contratto un peggioramento di classe che determina un aumento di premio.

Regole evolutive

Classe B/M Arca Iniziale	Classe di merito assegnata in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri
7A	7A	3A	02	06	10
6A	7A	2A	03	07	11
5A	6A	1A	04	08	12
4A	5A	01	05	09	13
3A	4A	02	06	10	14
2A	3A	03	07	11	15
1A	2A	04	08	12	16
01	1A	05	09	13	17
02	01	06	10	14	18
03	02	07	11	15	18
04	03	08	12	16	18
05	04	09	13	17	18
06	05	10	14	18	18
07	06	11	15	18	18
08	07	12	16	18	18
09	08	13	17	18	18
10	09	14	18	18	18
11	10	14	18	18	18
12	11	15	18	18	18
13	12	16	18	18	18
14	13	17	18	18	18
15	14	17	18	18	18

16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Modalità di apertura sinistri

SERVIZIO SINISTRI

In caso di sinistro potranno essere richieste informazioni sia per l'apertura che eventualmente per la sua successiva gestione contattando i seguenti numeri telefonici:

Arca Assicurazioni S.p.A.
Servizio Sinistri Auto
 dalle 8.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì

per telefono dall'Italia
 al numero verde gratuito



dall'estero: +39.045.8181941

L'inoltro della denuncia del sinistro dovrà avvenire per iscritto con una delle seguenti modalità:

<i>Fax</i>	Servizio Sinistri Auto - 045.8192397
<i>Posta</i>	Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri Via del Fante, 21 - 37122 Verona
<i>PEC</i>	arcasinistri@pec.unipol.it

La denuncia di sinistro deve sempre contenere i seguenti dati:

- cognome, nome, indirizzo e numero di telefono;
- numero del CONTRATTO;

e può essere formulata utilizzando il “**MODULO DI DENUNCIA SINISTRO**” che segue.

AVVERTENZA IMPORTANTE

In caso di sinistro RCA compilare sempre il modulo blu (CAI - constatazione amichevole di incidente), anche se la controparte non intende sottoscriverlo.

MODULO RICHIESTA DI RECESSO PER RIPENSAMENTO

Il sottoscritto _____ contrante della polizza _____
che assicura il veicolo con targa/telaio _____

richiede

di esercitare il diritto di recesso per ripensamento ai sensi delle Condizioni di Assicurazione – art. 18
“Vendita a distanza e diritto di ripensamento” della Sezione A.

A tal riguardo allega alla presente i seguenti documenti in originale:

- Scheda di polizza
- Certificato di assicurazione
- Certificato Internazionale di Assicurazione

dichiara inoltre di non avere avuto nessun tipo di sinistro nel periodo di validità del presente contratto.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE

AUTO BASIC

**Ciclomotori, Motocicli
e Quadricicli Leggeri**



Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che riguardano Lei o altri aventi diritto.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale “My Arca”, all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il “Responsabile per la protezione dei dati” del Gruppo Unipol, per il tramite del “Supporto DPO” della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.

- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati, (vi) utilizzando il servizio PREVENTIVASS in fase di richiesta di preventivi, i dati da Lei forniti saranno utilizzati da IVASS che li tratterà in qualità di autonomo titolare del trattamento; La invitiamo, pertanto, a consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali da questo messa a Sua disposizione.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Arca Vita S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.